

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - "petitum" sostanziale – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12/11/2012

Determinazione della giurisdizione - Criteri - Riferimento alla domanda proposta dall'attore - Necessità - Rilevanza delle eccezioni del convenuto - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di pagamento del corrispettivo di concessione e di eccezione inadempimento sollevata dal convenuto.

La giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come "ab initio" formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito; ne consegue che, nella controversia instaurata davanti al giudice ordinario ed avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni per una concessione di servizio pubblico, rimane ininfluyente, ai fini della giurisdizione, l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in relazione alla condotta mantenuta dall'amministrazione concedente.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12/11/2012